

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 19/05/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31670-elezioni-amministrative-nella-regione-sicilia-29-30-maggio-e-12-13-giugno-2011-primi-adempimenti-organi-eletti-innovazioni-legislative-e-consierazioni>

Autori: Sirna Cesare Augusto, Sirna Marco, Sirna Antonio

Elezioni amministrative nella regione Sicilia 29-30 maggio e 12-13 giugno 2011. Primi adempimenti organi eletti. Innovazioni legislative e consierazioni.

**Elezioni amministrative nella regione Sicilia 29-30 maggio e 12-13 giugno 2011.
Primi adempimenti organi eletti. Innovazioni legislative e considerazioni.**

Avendo come parametro di riferimento la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali n. 13 del 13.06.2008¹ (che in appendice si riporta) e concernente gli adempimenti dei consigli comunali e circoscrizionali e dei sindaci neoeletti nel turno amministrativo dell'anno 2008 (ad oggi, ultima circolare in materia), si rimarkano e si commentano di seguito le innovazioni legislative e gli apporti giurisprudenziali intervenuti nella normativa elettorale siciliana².

Si premette che la recente legge regionale di riforma n. 6 del 5.4.2011, pubblicata nella G.U.R.S. n. 16 dell'11.04.2011 (*Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*) prescrive con l'articolo 13: *"Le disposizioni contenute nella presente legge producono effetti a decorrere dall'1 gennaio 2012, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 6, 10 e 12"*.

Di dette disposizioni soltanto l'articolo 6, in tema di attribuzione di premio di maggioranza, e con modifica degli articoli 4, comma 6, e 7, comma 7, della l.r. 15.09.1997, n. 35, e s.m. e i. (non computo, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza dei voti espressi per le liste che non hanno superato il 5% dei voti validi) riguarda il procedimento elettorale³.

Invero le disposizioni degli articoli 10 e 12 concernono rispettivamente la previsione della revoca del presidente del consiglio e l'istituzione della consulta dei cittadini migranti.

Per la caratterizzazione di generalità assumerebbe anche incidenza nella materia di che trattasi la disposizione contenuta nell'articolo 12 comma 3 (cfr. anche comma 4) della l.r. 5.4.2011, n. 5, pubblicata nella G.U.R.S. citata n. 16/2011; si riportano di seguito i commi menzionati:

"3. Tutti gli atti della pubblica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti, a tal fine opportunamente pubblicizzati.

4. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti intermedi di un procedimento in corso, la cui conoscenza possa danneggiare le parti."

Invero va preliminarmente osservato che l'innovazione disciplinata, pur mancando di disposizione transitoria, necessaria, attinente anche l'ambito di applicazione, e rinviando a successivi atti materiali la compiuta organizzazione e la disciplina informatica attinente, si ritiene di precisare che l'innovazione non trova applicazione nei procedimenti elettorali in esame, sia per la specialità delle disposizioni in materia che per la disciplina emanata di competenza statale e

¹ Pubblicata nella G.U.R.S. n. 29 del 28.06.2008

² Cfr. Marco Sirna - Antonino Sirna - Cesare Augusto Sirna - Rosolino Greco, *"La legislazione elettorale in Sicilia"* 2010. Quattrosoli. (ISBN 978-88-8046-078-7). Con decreto assessoriale regionale è stato costituito un tavolo tecnico per la redazione del "Testo coordinato delle leggi in materia elettorale nella Regione Siciliana." L'elaborato redatto completa ed integra il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" (pubblicato con autorizzazione presidenziale, prescritta dall'art. 26 della l.r. 30/2000, nel s.o. alla G.U.R.S. n. 20/2008, ad oggi non aggiornato alla sopravvenuta normativa) ed è stato trasmesso nei primi mesi del 2010 all'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per quanto di competenza e non risulta ad oggi pubblicato in G.U.R.S.

³ Cfr. Marco Sirna - Antonino Sirna *"L'introduzione della soglia di sbarramento nulla ha innovato in ordine alla procedura per il riconoscimento del premio di maggioranza (Sentenza T.A.R. Sicilia – Palermo – n. 13715/2010)"*, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo www.diritto.it, ISSN 1127-8579, 18 novembre 2010.

regionale. In ordine a tale innovazione si ritiene comunque di precisare:

- a) la valutazione del profilo di legittimità degli atti pubblici riguarda la fase dell'adozione, rimanendo strumento di conoscenza la pubblicità degli atti medesimi con la sola eccezione, secondo l'indicazione civilistica, degli atti a contenuto normativo per i quali ricorre peculiare disciplina in ordine al tempo di pubblicazione occorrente;
- b) la produzione legislativa in ordine alla produzione di effetti o all'efficacia legale dei medesimi si è orientata a disciplinare in modo esplicito ed ad ampliare l'immediata esecutività degli atti monocratici sia di estrazione politica che burocratica; quanto precede per ragioni di efficienza dell'azione amministrativa. Sempre in sintonia con l'art. 97 della Costituzione, si richiamano diverse disposizioni legislative che sanciscono in modo esplicito l'immediata esecutività degli atti monocratici;
- c) per quanto concerne le amministrazioni locali e precisamente le deliberazioni collegiali, essendo sospesa l'attività del Co.Re.Co. dall'1.1.2000 con cessazione dell'attività di controllo, si fa ricorso all'art. 12 della l.r. 3.12.1991, n. 44⁴;
- d) sotto il profilo dell'utenza pubblica, in relazione anche all'attuale organizzazione e disciplina del servizio informatico, si pongono limiti anche per quanto riguarda il semplice accesso, il quale comunque non può avere carattere generalizzato. Restano pertanto validi, e il legislatore nazionale ha migliorato le disposizioni della l. 7.8.1990, n. 241, oggetto di recepimento nella recente l.r. n. 5/2011, gli istituti di accesso agli atti ed al procedimento amministrativo;
- e) in sintonia con la trasparenza e pubblicità degli atti (cfr. anche la rubrica dell'articolo in esame) la disposizione del comma 3 dell'art. 12 va abrogata perché in contrasto con i principi della semplificazione legislativa e amministrativa, oltre che con principi costituzionali. Peraltro tali mezzi di trasparenza e di pubblicità non offrono garanzie per i soggetti interessati in particolari procedure (p.e. in tema di concorsi con accesso esclusivo per mezzo informatico);
- f) la normativa concernente la privacy contrasta con il requisito di efficacia introdotto.

Vigilanza ed adeguamento statutario

Con la l.r. 16.12.2008 n. 19 (G.U.R.S. n. 59/2008) si è proceduto alla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale (Presidenza, Assessorati, Dipartimenti e Uffici speciali) e il menzionato Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, già Assessorato regionale degli enti locali è stato soppresso e le sue competenze sono state attribuite a diversi due assessorati e con accorpamento di competenze diverso: Assessorato regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali e Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L'ufficio ispettivo di cui alla l.r. 23.12.1962, n. 25 ed il Servizio elettorale sono stati ricondotti a detto Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica. La vigilanza sull'attività degli enti locali si è pertanto diversificata, essendo state attribuite le competenze dei servizi sociali al citato Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ed è stata resa alquanto più complessa, sotto il profilo della legalità e dell'apporto richiesto alla regione da uffici statali (prefetture, procure della repubblica, cortei dei conti etc. etc.) anche per lo scorporo, successivamente legiferato, di altri settori di attività

⁴ Art. 12 l.r. 44/1991

"1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità di cui agli articoli seguenti, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

rilevante in materia locale (lavori pubblici, acqua e rifiuti etc. etc.).

In tema di adeguamento statutario, si rileva:

- a) la raccolta degli statuti dei comuni e delle province prescritta dall'articolo 1, comma 1, lett. m) della l.r. 11.12.1991, n. 48, peraltro attivata con diverse circolari da parte dell'assessorato regionale degli enti locali, risulta interrotta dall'anno 2004. Ne consegue, in relazione anche alla mancata attività di controllo del Co.Re.Co. che neanche in sede di raccolta di statuti ha potuto esplicarsi il controllo necessario sugli atti di rifondazione statutaria conseguente a diverse riforme nel settore ed in particolare agli adeguamenti prescritti dall'art. 6 della l.r. 23.12.2000, n. 30;
- b) la competenza in tema di statuti compete all'organo ordinario consiglio con richiamo di specifica prescrizione legislativa contenuta nell'art. 1 della l.r. 15.03.1994, n. 4 (confronta al riguardo anche il parere del C.G.A.R.S. n. 297/2002 del 27.04.2005); pertanto non è possibile il controllo sostitutivo ma attesa la gravità della violazione di legge (lo statuto è atto fondativo del comune) necessita ricorrere alla messa in mora secondo l'art. 54 dell'OREL;
- c) l'adeguamento degli statuti, oggetto di diverse disposizioni legislative successive deve seguire la procedura di modifica dello statuto, disciplinata dall'introdotta art. 4 della l. 8.6.1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 48/1991 e s.m. e i.;
- d) la modifica statutaria può rinviare direttamente a disposizione di legge e di contro non rinviare a provvedimento consiliare o ad atto materiale o regolamentare non adeguato alla vigente legislazione.

Adempimenti della prima adunanza consiliare

In tema di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri (cfr. tavole di seguito riportate)⁵, vanno evidenziati:

- 1) l'abrogazione in tema di ineleggibilità di funzionari responsabili degli uffici di lavoro dell'art. 18 della l.r. 21.9.1990, n. 36, come disposta dall'art. 76, comma 15, della l.r. 14.5.2009, n. 6;
- 2) l'art. 143 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30 della l. 15.7.2009, n. 94. La disposizione prescrive, in costanza di gestione straordinaria comunale per scioglimento per motivi di mafia, il divieto di candidatura, nel turno elettorale ordinario successivo, degli *“amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento”*;
- 3) in tema di incompatibilità per lite pendente, l'art. 10, comma 1, n. 4, della l.r. 24.6.1986, n. 31, come sostituito dall'art. 17 della l.r. 16.12.2008, n. 22, che si riporta: *“La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso”*. (cfr. la circolare dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 20.2.2009, n. 1, pubblicata

⁵ Cfr. Marco Sirna - Antonino Sirna - Cesare Augusto Sirna - Rosolino Greco, *“La legislazione elettorale in Sicilia”* 2010. Quattrosoli. (ISBN 978-88-8046-078-7) e Antonino Sirna - Marco Sirna, *“Requisiti per la candidatura alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale, degli Amministratori locali, dei Senatori e dei Deputati del Parlamento. Aggiornamento alla data del 27 ottobre 2009”* Contributo pubblicato nel mese di ottobre dell'anno 2009 sul sito internet dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali – Ufficio elettorale (www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale/) ad oggi non aggiornato.

nella G.U.R.S. 13.3.2009, n. 11). Sulla valenza dell'innovazione si riporta, per una migliore comprensione, stralcio della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali . Direzione centrale per le autonomie n. 8 del 20.7.2002:

- *“La seconda detta disposizioni con riguardo alla lite conseguente alla sentenza di condanna. Sulla portata innovativa di quest'ultima disposizione è stato acquisito il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha, innanzitutto, rilevato come l'art. 63 del T.U. 267/2000, nella stesura riformata abbia riguardo solo a processi civili ed amministrativi relativi a rapporti patrimoniali. Pertanto, l'espressione “sentenza di condanna” è quella conseguente alla definizione di tali tipi di procedimenti. La chiave di lettura della disposizione novellata non può che essere il principio cui la norma s'ispira, secondo il quale la pendenza di una lite civile ed amministrativa dà luogo ad incompatibilità per evitare che il conflitto di interessi che tale situazione manifesta possa essere risolto dal privato a proprio vantaggio esercitando i poteri di amministratore dell'ente locale.*

Principio generale cui fanno espressamente eccezione la pendenza di lite tributaria e la pendenza di lite a seguito di azione popolare. La modifica introdotta, disciplinando solo vicende civili caratterizzate dall'essere in rapporto di consequenzialità con procedimenti civili o amministrativi, conferma l'incompatibilità, ma “soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato”. Ne consegue che, in caso di affermazione di responsabilità del privato accertata con sentenza pronunciata in sede civile od in sede amministrativa e passata in giudicato, dalla quale scaturisca una posizione debitoria del privato medesimo nei confronti dell'amministrazione, rimane confermata, nel giudizio consequenziale, e quindi prosegue rispetto al giudizio principale, la situazione d'incompatibilità a carico dell'amministratore. Nell'ipotesi inversa in cui la responsabilità del privato, sempre in un giudizio primario in sede civile od amministrativa, sia stata esclusa e sia insorta da ciò una conseguente posizione creditoria del privato medesimo, che per la relativa soddisfazione promuova una lite consequenziale nei confronti dell'ente, l'amministratore non incorre nella causa ostativa all'espletamento del proprio mandato.

La ratio della norma riflette il principio di democrazia sostanziale del rispetto della volontà degli elettori e della tutela dell'amministratore che non può ricevere pregiudizio dal promovimento di una lite civile finalizzata ad ottenere soddisfazione di una posizione creditoria già definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, finchè manca una situazione di certezza giudizialmente raggiunta in ordine ad un rapporto patrimoniale oggetto di controversia permane la situazione d'incompatibilità. Quando, invece, tale situazione d'incertezza sia definitivamente venuta meno in favore del privato e questi persegua il proprio diritto, accertato giudizialmente in modo definitivo, avviando un contenzioso civile consequenziale, l'incompatibilità non sussiste. In linea con tale ratio è l'ulteriore disposizione secondo la quale “la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità”, dal momento che l'azione civile così fatta valere è accessoria ad un processo penale che era e resta fuori dall'ambito di applicazione della normativa in esame.”

Adempimenti dei sindaci neoeletti

Vengono richiamate le considerazioni espresse in tema di requisiti per l'accesso alla carica di

consigliere comunale, atteso quanto disposto dall'art. 3 della l.r. 26.8.1992, n. 7. Sono estesi ai sindaci i requisiti per l'accesso alla carica di consigliere, nonché confermate pregresse ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità disciplinate. In particolare, per detti organi monocratici elettivi, va evidenziato:

- 1) recepita la normativa di riforma del servizio sanitario nazionale con la l.r. 3.11.1993 n. 30 e quindi le nuove ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità introdotte dal legislatore nazionale, restano non coordinate le disposizioni della l.r. 31/1986. Diversamente il legislatore nazionale ha operato con il d.lgs. 267/2000 modificando la normativa elettorale e procedendo all'abrogazione di disposizioni pregresse e superate. Va rilevata, in merito, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2009⁶, *“di illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, n. 9) di detto decreto legislativo nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate”*. Di contro nella regione Sicilia non risulta modificata la superata e particolare disposizione dell'art. 15 della l.r. 31/1986 (riferita ai comuni con popolazione superiore a 28.000 abitanti) con conseguente contenzioso e aggravio di spese legali per gli enti locali;
- 2) l'abrogazione di disposizioni superate concerne anche la l.r. 14.9.1979, n. 212; il legislatore altresì non ha coordinato in tema di composizione del consiglio di amministrazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni dell'art. 13 della l.r. 4.4.1995, n. 29, le quali sono state estese ai componenti della giunta regionale con la l.r. 28.6.2010, n. 13;
- 3) in tema di composizione della giunta, l'applicazione della nuova disciplina introdotta con gli artt. 1 e 2 della l.r. n. 22/2008⁷ (l'ulteriore disposizione dell'art. 4⁸ della citata l.r. 6/2011, in ordine, tra l'altro, alle singolari, innovative, previsioni di compatibilità di metà dei componenti della giunta con la carica di consigliere e di obbligatorio numero minimo di quattro assessori, produrrà effetti dal 1.1.2012);
- 4) in tema di rieleggibilità dei sindaci secondo l'art. 3 della l.r. n. 7/1992, il non computo (ex art. 112, comma 1, della l.r. 28.12.2004, n. 17) del mandato interessato da gestione straordinaria ex art. 143 del d.lgs. 267/2000 (in merito con Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 511/2009 è stata data valenza alla successione temporale dei mandati escludendo quello interessato da gestione straordinaria);
- 5) in tema di cumulo di cariche di deputato regionale ed amministratore locale, con la l.r. 5.12.2007 n. 22, per la candidatura a deputato regionale è stato ridotto il limite di 40.000 abitanti a 20.000 abitanti per gli amministratori locali, mentre per gli amministratori delle

⁶ Pubblicata nella G.U.R.I. n. 6 dell'11.02.2009.

⁷ Cfr. sentenza T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. I n. 14183/2010.

⁸ Art. 4 Composizione della giunta comunale e provinciale.

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.».

(omissis)

5. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, dopo le parole “che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento” sono aggiunte le seguenti parole “e, limitatamente alle giunte comunali, che non deve essere inferiore a 4”.

province è rimasto il divieto di accesso. Di contro per quanto concerne l'accesso del deputato regionale alle cariche di amministratore locale non è stata prevista alcuna incompatibilità (quanto precede, invero, con abrogazione espressa di tutte le pregresse norme regionali concernenti la materia). Sulla mancata incompatibilità dei deputati regionali che accedono alle cariche di amministratore locale senza limitazioni si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 143/2010⁹ che “*ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezioni dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana), così come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti*”. Non essendo equiparata l'Assemblea regionale a Parlamento nazionale il legislatore regionale resta soggetto all'osservanza di principi nel settore quale quello della incompatibilità fra le due cariche menzionate, come resta la competenza giurisdizionale dello stato in materia elettorale¹⁰;

- 6) in materia di contenzioso è opportuno richiamare per le modifiche apportate in tema di ricorsi elettorali la nuova normativa sul processo amministrativo di cui al d.lgs. 2.7.2010, n. 104 (titolo VI – contenzioso sulle operazioni elettorali).

Circoscrizioni

Trovano applicazione le disposizioni contenute negli art. 11 della l.r. 22/2008 e successive integrazioni e 23 della l.r. 14.5.2009, n. 6.

La disposizione dell'art. 9 della citata l.r. 6/2011 (*Elezioni del consiglio circoscrizionale e del suo presidente*) trova applicazione dal 1.1.2012.

In tema di adeguamento statutario, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 4 della l. 142/1990, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 48/1991 e s.m. e i.

Sul piano dell'adeguamento statutario, si ribadisce, che il rinvio attuato non può che avere riferimento ad una disposizione di legge e non a successiva delibera del consiglio, in quanto in tal modo verrebbe a non essere osservata la normativa prescritta per le modifiche statutarie.

Palermo 13 maggio 2011

Dr. Cesare Augusto Sirna

Avv. Marco Sirna

Avv. Antonino Sirna

Si riportano di seguito le tavole riassuntive delle *principali ipotesi di cause ostative alla candidatura, di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di presidente della provincia regionale, di sindaco, di consigliere provinciale, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale* tratte dalla pubblicazione di Marco Sirna - Antonino Sirna - Cesare Augusto Sirna - Rosolino Greco, “*La legislazione elettorale in Sicilia*” 2010. Quattrosoli. (ISBN 978-88-8046-078-7).

⁹ Pubblicata nella G.U.R.I. n. 17 del 28.4.2010.

¹⁰ Cfr. Cesare Augusto Sirna – Antonino Sirna – Marco Sirna, “*Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali approvate dall'A.R.S. nella seduta del 3 marzo 2009 e pubblicate, secondo l'art. 1 della l.r. 23 ottobre 2001, n. 14, nella G.U.R.S. 13 marzo 2009, n. 11*”, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo <http://www.diritto.it>, ISSN 1127-8579, 4 giugno 2009.

**Principali ipotesi di cause ostative alla candidatura alle cariche di
presidente della provincia regionale, di sindaco, di consigliere provinciale,
di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale**

INCARICHI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del c.p. o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del t.u. approvato con d.p.r. 309/1990, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato t.u., concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati.	art. 58 d.lgs. 267/2000 , I, n. 1, lett. a) art. 6 l.r. 7/1992 art. 3 l.r. 26/1993 , VII, a) art. 11 l.r. 14/1969 , VII, b)
Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale.	art. 58 d.lgs. 267/2000 , I, n. 1, lett. a) art. 6 l.r. 7/1992 art. 3 l.r. 26/1993 , VII, a) art. 11 l.r. 14/1969 , VII, b)
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b).	art. 58 d.lgs. 267/2000 , I, n. 1, lett. a) art. 6 l.r. 7/1992 art. 3 l.r. 26/1993 , VII, a) art. 11 l.r. 14/1969 , VII, b)
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.	art. 58 d.lgs. 267/2000 , I, n. 1, lett. a) art. 6 l.r. 7/1992 art. 3 l.r. 26/1993 , VII, a) art. 11 l.r. 14/1969 , VII, b)
Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.	art. 58 d.lgs. 267/2000 , I, n. 1, lett. a) art. 6 l.r. 7/1992 art. 3 l.r. 26/1993 , VII, a) art. 11 l.r. 14/1969 , VII, b)
Gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali di cui all'art. 143 del d.lgs. 267/2000, nelle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo.	art. 143 d.lgs. 267/2000

**Principali ipotesi di ineleggibilità alle cariche di presidente
della provincia regionale, di sindaco, di consigliere provinciale,
di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale**

<i>INCARICHI</i>	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>
Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 1)
I dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 1)
I prefetti della Repubblica, i vice prefetti e di funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 2)
Gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il comando.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 3)
Gli ecclesiastici ed i ministri del culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 4)
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 5)
I membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 6)
I dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 7)
I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della Provincia o del Comune.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 10)
Gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 11)
Consigliere provinciale in carica con consigliere provinciale di altra provincia.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 12)
Consigliere comunale in carica con consigliere comunale di altro comune.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 12)
Consigliere di circoscrizione in carica con consigliere circoscrizione di altra circoscrizione.	art. 9 l.r. 31/1986, I, n. 12)

Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle A.S.L. (ipotesi non valida per il consigliere di circoscrizione).	art. 3 d.lgs. 502/1992, IX
Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle Aziende ospedaliere (ipotesi non valida per il consigliere di circoscrizione).	art. 4 d.lgs. 502/1992, I

Ulteriori ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco

<i>IPOTESI</i>	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>
Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.	art. 3 l.r. 7/1992, III
Il sindaco revocato dalla carica secondo l'art. 40 della L. 8 giugno 1990 , n. 142 (introdotto dalla l.r. 48/1991) non è immediatamente rieleggibile.	art. 3 l.r. 7/1992, IV

Ulteriori ipotesi di ineleggibilità alla carica di presidente della provincia regionale

<i>IPOTESI</i>	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>
Il presidente della provincia regionale è immediatamente rieleggibile una sola volta	art. 2 l.r. 26/1993, V
Il presidente della provincia regionale revocato dalla carica secondo l'art. 40 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (introdotto dalla l.r. 48/1991) non è immediatamente rieleggibile	art. 2 l.r. 26/1993, VI
Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia regionale il presidente di altra provincia	art. 2 l.r. 26/1993, II

**Principali ipotesi di incompatibilità con le cariche di presidente
della provincia regionale, di sindaco, di consigliere provinciale,
di consigliere comunale e di consigliere di circoscrizione**

<i>INCARICHI</i>	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>
L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10% del totale delle entrate dell'ente.	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 1)
Colui che, come titolare, amm.re, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una l. stat. o reg. (non si applica a coloro che hanno parte in coop. o consorzi di coop.).	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 2)
Il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 10 della l.r. 31/1986.	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 3)
Colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune (la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità) (non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.) La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità.	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 4)
Colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 5)
Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del d.p.r 602/1973.	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 6)
Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il comune o la circoscrizione (non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato).	art. 10 l.r. 31/1986, I, n. 7)
Consigliere provinciale in carica con consigliere comunale.	art. 11 l.r. 31/1986, II

Consigliere comunale in carica con consigliere provinciale.	art. 11 l.r. 31/1986, II
Consigliere comunale in carica con consigliere di circoscrizione.	art. 11 l.r. 31/1986, III
Consigliere di circoscrizione in carica con consigliere comunale.	art. 11 l.r. 31/1986, III
Consigliere comunale con consigliere comunale di altro comune nell'ipotesi di mandati conseguiti nella stessa data.	art. 11 l.r. 31/1986, I e art. 14 l.r. 31/1986, I
Consigliere provinciale con consigliere provinciale di altra provincia nell'ipotesi di mandati conseguiti nella stessa data.	art. 11 l.r. 31/1986, I e art. 14 l.r. 31/1986, I
Consigliere di circoscrizione con consigliere di circoscrizione di altro comune nell'ipotesi di mandati conseguiti nella stessa data.	art. 11 l.r. 31/1986, I e art. 14 l.r. 31/1986, I

Ulteriori ipotesi di incompatibilità con la carica di sindaco

<i>INCARICHI</i>	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>
I dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire la carica di sindaco (o assessore) del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonché di sindaco (o assessore) di comune con popolazione superiore a 28.500 abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati.	art. 15 l.r. 31/1986, I
Chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, di esattore, collettore e tesoriere, o in qualunque modo di fideiussore.	art. 67 OREL, I, n. 4

Ulteriori ipotesi di incompatibilità con la carica di presidente della provincia regionale

<i>IPOTESI</i>	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>
Assessore comunale.	art. 2 l.r. 26/1993, III
Chi ha ascendenti o discendenti, o parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione della provincia regionale il posto di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi consorziali, di esattore, collettore e tesoriere, o in qualunque modo di fideiussore.	art. 156 OREL, I, n. 4)

**Circolare dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali,
13 giugno 2008, n. 13.**

***Turno elettorale amministrativo dell'anno 2008 secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come
sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, stabilito nei giorni 15-16 giugno
e 29-30 giugno 2008. Adempimenti della prima adunanza dei consigli comunali e circoscrizionali.***

Adempimenti dei sindaci nuovi eletti.

(G.U.R.S. 27 giugno 2008, n. 29)

Parte I

Adempimenti di prima adunanza del consiglio

1 - Convocazione del consiglio comunale

Secondo l'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, la prima convocazione del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.

Detta disposizione prevede che la prima adunanza del consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la medesima.

In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo della legge regionale n. 7/92, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

E' da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.

Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risulti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi a norma degli artt. 139 e ss. del c.p.c. nella residenza o nella dimora, ovvero nel domicilio usuale dei destinatari (cfr. parere C.G.A. n. 5/76 del 6 aprile 1976).

Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al sindaco neo eletto secondo l'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 7/92.

La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento questo la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.

In carenza di disposizione della convocazione, il segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente (cfr. art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92). A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.

Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica).

Per il quorum funzionale si applica l'art. 184 dell'O.R.EE.LL.

Quanto precede, ovviamente, con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001, concernente le leggi regionali n. 25 del 16 dicembre 2000 e n. 30 del 23 dicembre 2000, ove dette regole relative al numero legale ed al quorum funzionale per le deliberazioni consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con detta legge regionale n. 30/2000 (cfr. in particolare l'art. 6), autonomamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli degli enti locali interessati. In tale ipotesi si applicano le nuove regole introdotte.

2 - Presidenza della prima seduta del consiglio comunale

La presidenza provvisoria spetta, sino all'elezione del presidente, al consigliere più anziano per

preferenze individuali (cfr. art. 19, comma 5, della legge regionale n. 7/92).

3 - Adempimenti della prima adunanza consiliare

Non appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri eletti.

L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.

Così insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo gli artt. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e 18, comma 2, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, e, anche, di candidabilità secondo l'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto concerne le ipotesi speciali di ineleggibilità del citato art. 18 della legge regionale n. 36/90, estese agli organi monocratici elettivi degli enti locali ed agli assessori dagli stessi nominati, e la relativa applicazione nonché verifica, si richiama, con l'attuazione in Sicilia della riforma del mercato del lavoro, la necessità della persistenza dell'effettiva ricorrenza delle condizioni ostative disciplinate.

Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/86, si rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.

Tale esame prescinde da reclami od opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del collegio.

In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune, disciplinata dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità non rimosse nel termine di legge.

Successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, dei consiglieri non convalidati. La surroga ha luogo anche nei comuni con sistema maggioritario di elezione dei consigli per mutata disciplina di presentazione delle liste (cfr., per ultimo, l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 35/97).

Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo gli artt. 7, comma 7, (proclamati eletti anche sindaci) e 12, comma 4, della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche di cui agli artt. 1 della legge regionale n. 35/97 e 40 della legge regionale n. 26/93 (nominati assessori e che hanno formalizzato la dichiarazione di opzione per tale carica).

Secondo l'introdotta art. 31, comma 2, della legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del C.G.A. n. 435/94 del 19 luglio 1994). In difetto, il consiglio non è costituito nel suo plenum. Non sopperiscono il giuramento e la convalida che sono successivi alla surroga (atto consiliare questo di verifica della legittimazione all'ingresso). Si richiama al riguardo anche la recente e confermativa decisione del Consiglio di Stato - sez. V, n. 279 del 3 febbraio 2005.

Si aggiunge (conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è inefficace, se questi, di seguito, con la surroga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.

Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri, queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le cessazioni dalla carica dei medesimi relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6).

Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni dell'art. 174 dell'O.R.EE.LL., come sostituito con l'art. 25 della legge regionale n. 7/92, e le istruzioni diramate con la circolare n. 4 dell'1 febbraio 1993 dall'Assessorato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 6 febbraio 1993. I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.

Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.

L'art. 21, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sostituisce l'art. 10, comma 1, n. 1, della citata legge regionale n. 31/86 nel modo che segue:

"1) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza o coordinamento, di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi (nell'anno: indicazione temporale soppressa) il 10 per cento del totale dell'entrate dell'ente."

L'esame delle cause di incompatibilità concreta atto diverso, in senso tecnico-sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la legge regionale n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.

La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.

Per quanto concerne il regime di compatibilità tra cariche istituzionali locali e funzioni di amministrazione in società di capitale a partecipazione mista, costituite per interventi di programmazione negoziata secondo l'art. 145, comma 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evidenzia che la Corte costituzionale con la sentenza 30 dicembre 2003, n. 377, ha dichiarato legittima la cessazione di tale deroga introdotta con l'art. 52, comma 62, della legge 28 novembre 2001, n. 448.

Si richiama, altresì, in materia, anche la sentenza di detta Corte n. 288 del 17 luglio 2007, con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale n. 31/86 "nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".

Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli artt. 58 (Cause ostative alla candidatura) e 59 (Sospensione e decadenza di diritto) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che subentrano alle disposizioni dell'abrogato art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

In tema di incandidabilità, la Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2007 (6 febbraio 2007), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 (la disposizione ritenuta illegittima concerne la limitazione di applicazione del reato di peculato menzionata nell'art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000).

Nella legislazione regionale, diversamente da quella nazionale, non è stato introdotto l'istituto della supplenza del consigliere sospeso.

Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche (cfr. parere C.G.A. n. 211 del 10 luglio 1967).

Il merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23 dicembre 1966, n. 1147).

Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificate dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1147, e dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l'integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 31/86 effettuata con l'art. 17 della legge regionale n. 30/2000.

Non si configurano nella materia controlli amministrativi esterni e provvedimenti del CO.RE.CO.

Si richiama la circolare dell'Assessorato n. 596 del 24 marzo 2003, che esplica la deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 6 antecedente. Non risultano interventi legislativi regionali nel settore. Invero, si riscontra soltanto l'art. 127, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni (non più con inizio necessario in giorno festivo), con modifica dell'art. 11, comma 1, della citata legge regionale n. 44/91, nonché l'abrogazione del successivo art. 33, comma 2, con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 15 dicembre 2007, n. 22.

Per il controllo sostitutivo previsto dall'art. 55 del T.U. reg. n. 3/60, si richiama quello generale dell'Assessorato per ultimo disciplinato dall'art. 24 della legge regionale n. 44/91.

4 - Presidenza del consiglio comunale

L'art. 19 della legge regionale n. 7/92, al comma 1, prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione accennati, procede all'elezione nel suo seno di un presidente.

Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe disciplinate.

La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica. La seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL.

Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama anche quanto, in modo esplicito, disposto per l'elezione del presidente del consiglio della provincia regionale, dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 26/93 ("In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti").

In caso di parità di voti, la votazione ha l'ordinario esito negativo, in difetto di norma specifica che configura eletto il più anziano per età. Si richiama per detta fattispecie quanto specificato in tema di delegificazione secondo l'art. 6 della legge regionale n. 30/2000.

Eletto il presidente, che assume la presidenza del consiglio, si passa all'elezione del vice presidente. Tale elezione viene effettuata con l'osservanza delle disposizioni ordinarie, senza deroghe, dell'art. 30 della legge regionale n. 9/86 e dell'art. 184 dell'O.R.EE.LL. L'applicazione di regole diverse presuppone la delegificazione accennata. La parola "altresì" contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92 viene intesa invero come indicazione di adempimento in successione temporale e non nel senso di indicazione di eguali modalità di elezione del presidente che dovevano essere oggetto di specifica statuizione. In difetto di disciplina legislativa, l'elezione del vice-presidente del consiglio può trovare diversa disciplina statutaria.

La successione degli adempimenti indicati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, ripete la ratio dell'art. 46 dell'O.R.EE.LL. Ne consegue, pertanto, la pregiudizialità della trattazione degli affari riguardanti anche la costituzione della presidenza. Ciò per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 al presidente di detto consesso.

Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11 febbraio 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.

Parte II

Adempimenti del sindaco eletto

1 - Comunicazione e verifica dell'elezione del sindaco

Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dall'art. 41 del T.U. reg. n. 3/60 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 7/92 era riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il commissario uscente notifica i risultati dell'elezione al candidato eletto. La notifica è effettuata al domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt. 139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del domicilio elettorale.

L'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di

convalida e di esame di situazione di ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto ad organo diverso dal consiglio comunale (sezione provinciale del CO.RE.CO.).

In difetto dell'intervento legislativo come evidenziato, può ricorrere l'esercizio dell'azione popolare disciplinata, per ultimo dall'art. 70 del decreto legislativo n. 267/2000. Si richiama anche l'art. 69, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni. L'entrata in carica di tale organo, infatti, interviene con la proclamazione secondo quanto disposto dal richiamato art. 31, comma 2, della legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 7/92.

Con l'abrogazione della disposizione originaria del sesto comma dell'art. 36 della legge n. 142/90 (che subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume tutte le funzioni riconosciute.

Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3 e 4 (condizioni di rieleggibilità), della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 35/97 e interpretato (comma 3) dall'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (non computo del mandato interrotto in applicazione degli artt. 143 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000, scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e nomina commissione straordinaria).

Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore, si richiama l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile invero, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 450 del 23-31 ottobre 2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione contenuta nell'art. 61, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Si richiama altresì in merito successiva e conforme sentenza della Corte costituzionale n. 350 del 2001.

Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.

Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogati con l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/2007, gli artt. 5 della legge regionale n. 7/92 e 62, comma 3, della legge regionale n. 29/51. Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta nell'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 7/92.

Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima legge regionale n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.

In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della legge regionale n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dall'art. 2 della citata legge regionale n. 25/2000, esaminate nella citata circolare dell'Assessorato n. 2/2001.

2 - Adempimenti del sindaco nuovo eletto

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo l'introdotta art. 4, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cfr. art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.

Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.

Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta composta dagli assessori necessariamente preindicati secondo l'art. 9, comma 4-bis, della legge regionale n. 7/92.

E' da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93 e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 35/97, deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di

sindaco (comma 1). Inoltre non possono far parte della giunta (comma 6) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado del sindaco.

Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal successivo comma 2 del medesimo art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotta e modificato ultimo comma dell'art. 33 della legge n. 142/90.

Qualora venga a far parte della giunta un consigliere comunale, questi entro dieci giorni dalla nomina deve dichiarare per quale carica intende optare; se non dichiara tale opzione decade dalla carica di assessore.

La legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 15 aprile 1995.

Le disposizioni degli artt. 9, comma 1, nn. 8, 9, e 15 (che si riferisce al comune che concorra a costituire l'Azienda sanitaria locale avente popolazione superiore a 28.500 abitanti) della legge regionale n. 31/86 e successive modifiche, con l'entrata a regime del nuovo servizio sanitario in Sicilia, non si ritengono compatibili con la diversa disciplina nel settore che è stata introdotta, conseguente a mutata organizzazione del servizio sanitario.

Il nuovo riferimento sostanziale normativo è al recepito art. 3, comma 9, dell'originario decreto legislativo n. 502/92 (ineleggibilità e incompatibilità previste per il direttore generale, per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria locale).

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina estende le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti dei medesimi, come evidenziato.

I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/92). Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo il richiamato art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000.

Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 59 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo e comunicato con le modalità dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 7/92. Egualmente vanno comunicati gli atti di variazione della giunta secondo il precedente comma 9 del citato articolo e della nomina del vice sindaco.

In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma 1, legge regionale n. 7/92 e successive modifiche).

Parte III

Adempimenti di prima adunanza del consiglio circoscrizionale

Il secondo comma dell'art. 13 della legge n. 142/90, introdotto con l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 demanda l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni

di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.

L'art. 51, comma 2, della successiva legge regionale n. 26/93 individua espressamente le norme elettorali della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 (artt. 5, 6, comma 1, 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6 della citata legge regionale n. 48/91.

Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti disposizioni dell'art. 14 della legge regionale n. 35/97 e dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 7 novembre 1997, n. 41.

La menzionata legge regionale n. 30/2000 non apporta innovazioni nel settore.

Ne consegue:

a) l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da parte del comune interessato degli atti normativi richiamati;

b) ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;

c) la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 31/86. Vanno richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni del citato art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000.

Per gli adempimenti di che trattasi, vanno diramate dai comuni interessati apposite istruzioni alle circoscrizioni.

Per le indennità relative alle cariche si richiamano le modifiche dell'art. 14, commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2000 effettuate con l'art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (riduzione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio circoscrizionale del 50 per cento dell'importo già stabilito; per i consiglieri circoscrizionali riconoscimento, in sostituzione del gettone di presenza, di indennità di funzione nella misura di 2/3 dell'importo spettante al presidente; estensione della regola generale prescritta dall'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 in ordine al dimezzamento dell'indennità di funzione per i soggetti per i quali viene richiesto il collocamento in aspettativa).

Parte IV

Adempimenti ex legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, e successive modifiche. Integrazioni artt. 53 e 54 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

L'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 estende ai consiglieri dei comuni e delle province eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:

"1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.

L'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 26/93 include tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/82, oltre gli organi monocratici dei comuni e delle province regionali eletti a suffragio diretto, anche gli assessori dagli stessi nominati.

Il secondo comma del medesimo art. 54 della legge regionale n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.

L'art. 10 della legge regionale n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, "al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata".

Per quanto concerne gli organi monocratici eletti a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14 marzo 1995).

Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della legge regionale n. 128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della legge regionale n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:

"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".

I segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di legge, riferiscono a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.